

REGOLAMENTO (CEE) N. 1664/93 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1993

relativo alle informazioni che gli Stati membri devono fornire in ordine al regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 364/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che la Commissione deve disporre tempestivamente delle informazioni statistiche necessarie per garantire il controllo costante del regime di sostegno a favore dei produttori di taluni seminativi, in particolare quelle concernenti le superfici; che gli Stati membri posseggono tali informazioni tramite le domande effettuate dai produttori; che è quindi opportuno prevedere che gli Stati membri comunichino regolarmente alla Commissione in forma standardizzata le informazioni richieste, dapprima su base estimativa e successivamente su base definitiva;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 2294/92 della Commissione⁽³⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 819/93⁽⁴⁾, e (CEE) n. 2295/92 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2891/92⁽⁶⁾, contemplano alcune comunicazioni per quanto concerne le oleaginose e le proteaginose; che, per semplificare le procedure amministrative, è opportuno sostituire tali comunicazioni con un'unica comunicazione per tutti i seminativi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni indicate nelle tabelle che figurano in allegato, utilizzando il formato standardizzato ivi definito. Essi comunicano entro il 15 settembre della campagna in corso le informazioni provvisorie ed entro il 15 gennaio successivo le informazioni definitive.

Articolo 2

L'articolo 9 e l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2294/92 nonché l'articolo 6 e l'allegato del regolamento (CEE) n. 2295/92 sono soppressi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 85 del 6. 4. 1993, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 288 del 3. 10. 1992, pag. 10.